



Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale "GIUSEPPE ARMELLINI"

Largo Beato Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma – Distretto XIX - Tel. 06 121127360

Codice fiscale 80217990581 – Codice meccanografico RMTF02000R – Codice Univoco UFS2RV

PEO: rmtf02000r@istruzione.it – PEC: rmtf02000r@istruzione.pec.it – Sito: www.itisarmellini.edu.it

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 25/02/2026

REGOLAMENTO PER L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SCUOLA

Art. 1 - Obiettivi

1. Le disposizioni di questo documento hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA, come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti, nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025.

Art 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) Intelligenza artificiale (IA o AI): un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.

b) agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

c) strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

d) sistema di IA ad alto rischio: sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 (es. sistemi utilizzati per la valutazione degli studenti, per l'ammissione ai percorsi scolastici o che influenzano in modo significativo il percorso educativo).

Art. 3 – Principi Generali

1. L'IA deve essere utilizzata in modo antropocentrico, ponendo al centro la persona, il suo sviluppo cognitivo e il benessere psicofisico.

2. Ogni utilizzo dell'IA deve rispettare i principi di: equità, inclusione, trasparenza, sicurezza e sostenibilità.

3. L'adozione dell'IA avviene nel rigoroso rispetto della normativa vigente, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).

Art. 4 – Finalità Pedagogiche

1. L'introduzione dell'IA nella didattica ha l'obiettivo di amplificare le capacità cognitive degli studenti, non di sostituirle.

2. L'IA deve essere utilizzata per:

- Promuovere il pensiero critico (valutazione delle fonti, riconoscimento dei bias (pregiudizi));
- Favorire la personalizzazione dell'apprendimento (recupero e potenziamento);
- Stimolare la creatività (brainstorming, generazione di scenari).

3. La scuola promuove un approccio "Human-in-the-loop" (Uomo al centro): lo studente deve sempre mantenere il controllo critico sull'output generato dalla macchina.

Art. 5 – Requisiti di Accesso e Account

1. Divieto di Shadow IT: È fatto divieto a docenti e studenti di utilizzare account personali "consumer" (es. Gmail privato, ChatGPT free) per attività didattiche. L'utilizzo è consentito esclusivamente tramite account istituzionali forniti dalla scuola o piattaforme contrattualizzate.

Art. 6 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.

2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.

3. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione dei libri di testo.

4. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida di cui al DM 166/2025.

5. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

6. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art. 7 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.

2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.
4. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
5. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 8 – Modalità di Utilizzo Didattico Ammesse Sotto la guida del docente

Sono incoraggiate le seguenti pratiche didattiche:

1. Tutoraggio Socratico: Uso di chatbot come tutor per interrogare lo studente, offrire spiegazioni alternative o guidare nella risoluzione di problemi senza fornire la soluzione diretta.
2. Editing e Revisione: Uso dell'IA per migliorare la sintassi, la grammatica o lo stile di testi già scritti dallo studente.
3. Generazione di Idee (Brainstorming): Uso dell'IA per superare il "blocco dello scrittore", generare tracce, scalette o spunti creativi che lo studente dovrà poi sviluppare autonomamente.
4. Sintesi e Semplificazione: Utilizzo assistito per sintetizzare testi complessi o adattarli a diversi livelli di comprensione, specialmente per fini inclusivi.

Art. 9 – Inclusione e Accessibilità

1. Gli strumenti adottati devono prevedere funzionalità specifiche per studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) e DSA (es. text-to-speech, speech-to-text, semplificazione lessicale).
2. Per gli studenti non italofoni (NAI), è consentito l'uso di traduttori neurali e assistenti linguistici per facilitare la comprensione immediata e l'apprendimento della lingua italiana L2.

Art. 10 – Valutazione e Integrità Accademica

1. Spostamento del focus valutativo: Con l'avvento dell'IA, la valutazione si sposta dal prodotto finale al processo. Il docente valuterà:
 - La capacità di formulare le domande giuste (Prompt Engineering);
 - La capacità di verificare, correggere e integrare l'output dell'IA (Fact-checking);
 - L'apporto personale e creativo dello studente.

2. Obbligo di Dichiarazione (Trasparenza): Gli studenti devono dichiarare esplicitamente in calce ai propri elaborati se e quali strumenti di IA hanno utilizzato. Esempio: "Ho usato [Nome IA] per generare la scaletta iniziale; il testo è stato scritto interamente da me."
3. È considerata violazione dell'integrità accademica la presentazione come proprio di un elaborato generato integralmente dall'IA senza apporto personale significativo.

Art. 11 – Diritto all'Alfabetizzazione all'IA (AI Literacy)

1. La scuola riconosce l'alfabetizzazione all'IA come competenza fondamentale di cittadinanza digitale.
2. Verranno inseriti nel curriculum di Educazione Civica moduli specifici riguardanti: l'etica dei dati, il riconoscimento dei deepfake e l'impatto ambientale dell'IA.
3. La scuola promuove attività di formazione continua del personale docente e ATA sull'uso consapevole e normativamente corretto dei sistemi di IA

Art. 12 - Uso di strumenti di IA per attività istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
4. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.
5. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

Art. 13 – Comportamenti Vietati

È fatto divieto assoluto di utilizzare l'IA per:

1. Generare contenuti offensivi, volgari, discriminatori o che promuovano bullismo e cyberbullismo.
2. Creare Deepfake (video, audio o immagini manipolate) per simulare l'identità di compagni, docenti o terzi.
3. Diffondere pettegolezzi, calunnie o informazioni private raccolte o elaborate tramite IA.
4. Violare la privacy inserendo dati personali di terzi (nomi, foto) nei prompt dei sistemi di IA senza consenso.

Art. 14 – Divieto di Monitoraggio Biometrico ed Emotivo

In conformità con l'AI Act e le disposizioni del Garante Privacy, è vietato utilizzare sistemi di IA per:

1. Rilevare espressioni facciali o tono della voce per dedurre lo stato emotivo degli studenti.
2. Monitorare il livello di attenzione in classe tramite scansione biometrica.
3. Attribuire punteggi comportamentali o "social scoring".

Art. 15 – Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate in accordo al regolamento di disciplina ed in coerenza alla seguente classificazione:

- Lieve (es. copia non dichiarata);
- Moderata (es. contenuti inappropriati);
- Grave (es. deepfake, discriminazione, violazione privacy).

Art. 16 – Procedure di Monitoraggio e Revisione

1. Revisione Periodica: Ogni sistema di IA adottato è sottoposto a revisione tecnica e funzionale con cadenza almeno annuale, o in occasione di aggiornamenti software rilevanti.
2. Monitoraggio degli Output: Il team docente effettua controlli periodici a campione sugli output generati dai sistemi in uso per verificare l'assenza di bias (pregiudizi) e la correttezza dei contenuti.
3. Valutazione d'Impatto (DPIA/FRIA): Per i sistemi che comportano rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, è obbligatoria la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) e, ove richiesto dall'AI Act, la Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA).
4. Feedback della Comunità: La scuola promuove momenti periodici di confronto con studenti e famiglie per raccogliere feedback sull'efficacia e l'impatto degli strumenti adottati.

Disposizioni Finali ed Entrata in Vigore

Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento d'Istituto, entra in vigore dal giorno successivo alla delibera del Consiglio d'Istituto ed è pubblicato sul sito web della scuola.